



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Roberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32179**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **86643** reso dall'agente contabile Mancino Alessandro, quale consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Direzione di Amministrazione dell'Esercito – Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso – disl. 1602/104, nel periodo **01/01/2022–31/12/2022**;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e udito, all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto.

FATTO

1. Con relazione n. 349/2024 del 17.07.2024, il magistrato istruttore riferiva

	in ordine al conto giudiziale n. 86643 dell'agente contabile Alessandro Mancino, consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Direzione di Amministrazione dell'Esercito – Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso – disl. 1602/104, reso per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 e depositato in data 31.05.2024. Rappresentava in particolare che: - il conto del consegnatario era stato compilato mediante il modello 16/M di riepilogo valutativo delle variazioni di carico dei materiali assegnati al magazzino; - non era invece stato utilizzato il modello 24, previsto dal d.P.R. n. 194/1996, o altro analogo modello al fine di dare conto di quanto previsto dall'art. 519, c. 3 del d.P.R. 90/2010, cosicché il conto risultava non idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile del consegnatario di beni, come previsto dall'art.140, c. 2, c.g.c.; risultava trasmessa la relazione prevista dall'art. 139 c.g.c.. in cui il Capo Ufficio in S.V. dell'Ufficio di Revisione Contabilità attestava che il conto era stato verificato e riconosciuto esatto. Il magistrato istruttore chiedeva, pertanto, la fissazione dell'udienza di discussione.	
	2. In data 4 ottobre 2024, l'Amministrazione depositava una memoria difensiva, richiamando la normativa di rango regolamentare e le Istruzioni Tecnico-Applicative al Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa approvate con Decreto del Ministro della Difesa in data 20 dicembre 2006. In particolare, l'Amministrazione provvedeva al deposito - mediante procedura di caricamento diretto (upload) nell'apposita area denominata DAeD – del modello CM/4, ritenuto idoneo a rappresentare, in quantità e valore, la natura delle operazioni contabili che hanno interessato i singoli beni in carico alla dislocazione nell'anno in esame, dimostrandone il valore iniziale, le operazioni in aumento e diminuzione ed il valore finale.	
	2	

	Successivamente, in data 12 novembre 2024, l'Amministrazione depositava,	
	alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, la seguente	
	documentazione: Registro valutativo dei movimenti – aumenti – Mod.	
	CM/5A; registro valutativo dei movimenti – diminuzioni – Mod. CM/5D;	
	registro consistenze iniziali al 1° gennaio – Mod. CM/6B; registro consistenze	
	finali al 31 dicembre – Mod. CM/6A.	
	3. All'udienza pubblica del 12 dicembre 2024 , tenutasi con l'assistenza del	
	dottor Stefano Mizgur, presenti personalmente l'agente contabile e i	
	rappresentanti dell'Amministrazione militare, il Sostituto Procuratore	
	Generale Massimiliano Sutto ha concluso come da verbale e la causa è stata	
	trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Secondo consolidato indirizzo interpretativo, il giudizio di conto, come	
	affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 59/2024) <i>“si configura</i>	
	<i>essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a</i>	
	<i>verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico</i>	
	<i>risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto</i>	
	<i>del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di</i>	
	<i>restituzione”</i> . (...) <i>Coerentemente con tale ratio l'oggetto del giudizio di conto</i>	
	<i>è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell'agente, attraverso</i>	
	<i>il controllo giudiziale del “conto” consuntivo dallo stesso predisposto e</i>	
	<i>preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi</i>	
	<i>dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomo e distinto procedimento di</i>	
	<i>parificazione (art. 138 c.g.c.)”</i> (Corte dei conti Sez. Lazio n. 292/2024; <i>ex</i>	
	<i>plurimis</i> , Corte dei conti Sez. Emilia Romagna n. 88/2023, Sez. Liguria n.	
	3	

	71/2022). L'agente contabile è quindi automaticamente costituito in giudizio	
	per il fatto stesso del deposito del conto, secondo quanto previsto dall'art. 140,	
	c. 3, c.g.c. (<i>"Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in</i>	
	<i>giudizio"</i>). L'ineludibilità della giurisdizione e della competenza del Giudice	
	contabile, che trova fondamento nell'art. 103, comma 2, della Costituzione	
	(<i>"La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e</i>	
	<i>nelle altre specificate dalla legge"</i>) non consente quindi che alla verifica del	
	conto possa supplirsi attraverso verifiche interne, tra l'altro del tutto	
	potenziali, pur se regolate dalla stessa Pubblica Amministrazione sulla base di	
	rigorosa e precisa disciplina: l'ordinamento infatti attribuisce in via esclusiva	
	al magistrato contabile - in posizione di terzietà rispetto alla stessa	
	Amministrazione - l'esame dei conti e la verifica della regolarità delle relative	
	gestioni pubbliche, secondo moduli e procedure ben definiti e non suscettibili	
	di essere derogati.	
	2. Venendo al caso di specie, occorre anzitutto chiarire che l'agente contabile,	
	quale consegnatario di beni mobili, non assume un mero obbligo di vigilanza	
	sui beni a lui affidati e sul loro corretto utilizzo da parte di coloro ai quali	
	questi vengono assegnati, né deve limitarsi a rendicontare tale gestione alla	
	propria Amministrazione. In quanto agente consegnatario, egli assume, per	
	legge, un pregnante obbligo di custodia, implicante, l'obbligo della resa del	
	conto giudiziale ai sensi dell'art. 519, c. 3, del d.P.R. 90/2010, al fine di	
	dimostrare, con tale documento contabile: a) il debito per il materiale esistente	
	all'inizio dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel	
	corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il	
	materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli	
	4	

	ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della	
	gestione (art. 519, c. 3, d.P.R. n. 90/2010). Tali necessarie risultanze, come	
	peraltro non contestato dall'amministrazione, non si rinvencono all'interno	
	del conto compilato sul modello 16/M e pertanto, già solo per tale motivo, il	
	conto in giudizio deve ritenersi non aderente alle prescrizioni di legge	
	finalizzate a dare contezza della gestione. Sebbene l'utilizzo del modello 24,	
	previsto dalla disciplina relativa agli enti locali di cui al d.P.R. 194/1996 non	
	sia automaticamente estensibile all'Amministrazione militare, risulta tuttavia	
	necessario che il conto medesimo esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti	
	dall'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall'art. 519, c. 3, d.P.R. 90/2010, elementi	
	essenziali per rappresentare fedelmente la gestione, e quindi dia atto del	
	carico, dello scarico e dei resti di cui esigere l'introito, dell'esito e della	
	rimanenza. In tal senso, le Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per	
	l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa (approvate con	
	DM del 20 dicembre 2006), richiamate dalle memorie difensive e non	
	depositate in atti, chiariscono (capo IX, par. 12, punto n. 2, disciplinante le	
	<i>"Norme per la resa della contabilità"</i>), che il Modello 16/M (riepilogo	
	valutativo delle variazioni) è solo uno dei modelli che compongono il conto	
	("giudiziale" e "amministrativo") e che devono essere necessariamente	
	trasmesse alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, in quanto	
	contengono tutte delle informazioni rilevanti ai fini del rispetto delle	
	previsioni dell'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 519, comma 3, d.P.R.	
	90/2010. Al riguardo, infatti, il DM 20.12.2006 dispone: <i>"Il conto giudiziale</i>	
	<i>ed il conto amministrativo sono costituiti dai seguenti documenti: a) ordini di</i>	
	<i>carico e scarico, emessi nel periodo di riferimento e corredati della relativa</i>	
	5	

	<i>documentazione giustificativa; b) elenco degli ordini di carico e di scarico</i>	
	<i>emessi ed annullati, ovvero non quietanzati (Allegato modello 6/M); c)</i>	
	<i>prospetto analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei</i>	
	<i>materiali in carico (allegato modello 11/M); d) riepilogo valutativo del</i>	
	<i>registro analitico (Allegato modello 9/M); e) prospetto valutativo delle</i>	
	<i>variazioni delle consistenze (Allegato modello 10/M) avvenute durante il</i>	
	<i>periodo di riferimento; f) riepilogo valutativo delle variazioni (allegato</i>	
	<i>modello 16/M)”. Le medesime Istruzioni (Cap. IX, par. 11, c. 3) nel fare</i>	
	<i>riferimento agli agenti contabili di cui all’art. 6, comma 3, lett. e) del</i>	
	<i>Regolamento (consegnatari del materiale) di cui al D.p.r. 21 febbraio 2006, n.</i>	
	<i>167 (ora abrogato), prevedono altresì che gli stessi “dimostrano la propria</i>	
	<i>gestione attraverso: gli ordini di carico e scarico e il registro analitico delle</i>	
	<i>consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali (modello M/8)”. </i>	
	<i>Inoltre, questa stessa Sezione ha già avuto modo di verificare nel recente</i>	
	<i>passato (ex ceteris, sentenza n. 124/2024) che anche secondo le indicazioni</i>	
	<i>del “Quaderno” operativo n. 6 adottato dalla Direzione di Amministrazione</i>	
	<i>dell’Esercito (edizione febbraio 2022), l’agente consegnatario è tenuto a</i>	
	<i>compilare, oltre al modello 16/M, gli ulteriori modelli predisposti</i>	
	<i>dall’Amministrazione ivi indicati, nei quali devono essere inseriti i dati</i>	
	<i>(mancanti) del conto oggi in esame. Dunque, oltre al modello 16/M (il solo</i>	
	<i>trasmesso alla Sezione giurisdizionale), l’Amministrazione avrebbe dovuto</i>	
	<i>depositare almeno i seguenti documenti: a) il Registro dei conti analitici dei</i>	
	<i>movimenti Aumenti/Diminuzioni, modello CM/4; b) il Registro valutativo dei</i>	
	<i>movimenti – Aumenti modello CM/5A; c) il Registro valutativo dei</i>	
	<i>movimenti – diminuzioni modello CM/5D; d) il Registro consistenze iniziali</i>	
	6	

	all'1° gennaio – modello CM/6B; e) il Registro consistenze finali al 31	
	dicembre - modello CM/6A. L'intera tale documentazione costituisce il conto	
	giudiziale, in quanto solo nel suo complesso risulta adeguatamente	
	rappresentativa della gestione del consegnatario. Tale documentazione	
	dev'essere trasmessa alla Corte dei conti e non può essere, invece, trattenuta	
	presso l'amministrazione e resa eventualmente disponibile a richiesta,	
	nonostante la prassi evolutasi in tal senso. La trasmissione del conto deve	
	avvenire a cura di un responsabile del procedimento, unitamente alla relazione	
	degli organi di controllo interno, che deve dare evidenza “...dell'attività di	
	verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la	
	corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili	
	dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e	
	delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa	
	aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di	
	eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di	
	rendicontazione” (Sezione giurisdizionale per il Veneto, Ordinanza n. 15 del	
	2023).	
	Nel caso di specie, l'Amministrazione ha trasmesso a questa Sezione, in data	
	31 maggio 2024, esclusivamente il modello M16, riguardante il “rieppilogo	
	valutativo delle variazioni” avvenute nel corso del 2022. Tale circostanza non	
	è stata rilevata né dal responsabile del procedimento né dall'organo di	
	controllo interno nella relazione ex art. 139 c.g.c. Ciò sarebbe stato tanto più	
	necessario nel caso di specie, laddove, per le particolari modalità predisposte	
	dalle richiamate Istruzioni tecnico-operative, non è previsto un modello	
	sintetico e riassuntivo delle consistenze iniziali e finali dei beni suddivisi per	
	7	

	categoria, le quali vengono rappresentate esclusivamente in via analitica dal	
	modello 8/M (registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle	
	rimanenze dei materiali), ovvero in via riepilogativa per categoria solo in	
	termini di valore (attraverso il modello 10/M). Gli stessi modelli sopra	
	indicati, in quanto espongono solo se complessivamente considerati, i dati	
	richiesti dalla legge per la presentazione del conto giudiziale, non possono	
	essere poi confusi con la documentazione amministrativa e di dettaglio di	
	supporto al conto (ad es. i singoli ordinativi e documenti attestanti la	
	distribuzione del materiale), da non inoltrare alla Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti e verificabile solo a domanda (Corte dei conti, Sez. giur.	
	Veneto, sent. n. 208/2024). A fronte di ciò, il magistrato istruttore non avrebbe	
	potuto sopperire alle carenze sostanziali e formali del conto, dovendo	
	preliminarmente verificare l' idoneità del modello trasmesso a rappresentare la	
	gestione del consegnatario (art. 140, c. 2, c.g.c.), tanto più che	
	l'Amministrazione, nel depositare il modello 16/M, non aveva fatto alcun	
	cenno alla presenza di altri modelli, né alle citate Istruzioni tecnico-operative	
	che avrebbero potuto prevedere “ulteriori adempimenti in materia”, nel	
	rispetto della normativa primaria, nonché dei principi e delle disposizioni in	
	tema di contabilità generale dello Stato (art. 139, c. 3, c.g.c.).	
	3. In conclusione, il Collegio ritiene che il modello 16/M, trasmesso	
	dall'amministrazione secondo le modalità accertate nel presente giudizio, sia	
	inidoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione	
	contabile propria dell'agente e, quindi, irricevibile (<i>ex multis</i> , Corte dei conti,	
	Sez. giur. per la Calabria, sent. nn. 378/2020, 516/2019); circostanza della	
	quale non può essere considerato responsabile l'agente contabile.	
	8	

	In particolare, ad avviso del Collegio, la mancata trasmissione del conto alla	
	data del 31 maggio 2024, con le modalità previste dalla normativa primaria in	
	materia, integrata dalle citate Istruzioni, non può considerarsi convalidata, con	
	decorrenza <i>ex tunc</i> (e quindi dalla data del deposito del cit. modello 16/M),	
	mediante l’acquisizione degli ulteriori modelli depositati	
	dall’Amministrazione in pendenza del presente giudizio; né è possibile	
	procedere all’approvazione del conto e al discarico dell’agente contabile. Ciò	
	in quanto è solo dalla data del deposito, presso questa Sezione, di un conto	
	pienamente idoneo a rappresentare la gestione del contabile e, quindi,	
	comprensivo dei modelli prospettati in motivazione, che decorrono i termini	
	previsti dall’art. 150 c.g.c., per un’eventuale nuova istruttoria da parte del	
	giudice designato, onde verificare la regolarità della gestione dell’agente	
	contabile (artt. 145, 146, 148, c. 2- <i>bis</i> , c.g.c.). Alla luce delle predette	
	motivazioni, il Collegio dichiara irricevibile il conto n. 86643. La declaratoria	
	di irricevibilità esonera il Collegio dal provvedere sulle spese (tra le altre,	
	Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 147/2024).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32179 del registro di	
	Segreteria, dichiara l’irricevibilità del conto giudiziale n. 86643 .	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Innocenza Zaffina	Marta Tonolo
	9	

[illegible]